

# ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

## RSPP e ASPP:

### cosa succede dopo il 14 febbraio 2008?

- Nessuna proroga, è finita la fase transitoria
- RSPP/ASPP che hanno ultimato i Corsi sono a posto**
- chi non ha ultimato tutti i Corsi ha perso i requisiti**
- Il Datore di lavoro dovrà sostituire RSPP e ASPP che hanno perso o non hanno i requisiti professionali**

di Rino Pavanello, Segretario Associazione Ambiente e Lavoro

### **Il 14 febbraio 2008 è cessata la fase transitoria del cd. "Decreto RSPP"**

cioè il D.Lgs. 195/03 e gli Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e del 05 ottobre 2006. Secondo autorevoli giuristi, la fase transitoria era, comunque, già scaduta il 14 febbraio 2007.

### **Cosa accade dopo il 14 febbraio 2008? Si possono verificare 3 casi:**

#### **1. RSPP/ASPP potenzialmente esonerati dall'obbligo di frequenza ai Moduli "B", quindi in possesso contemporaneamente delle seguenti 3 condizioni:**

- a) essere stati "attivi" il giorno **14 febbraio 2006**
- b) essere stati "attivi" ininterrottamente nei sei mesi **dal 14/02/03 al 14/08/2003**
- c) avere una anzianità di nomina **non inferiore a 3 anni alla data del 14 febbraio 2006**

**I nominati RSPP** che rientrano in questo caso **dovevano entro il 14 febbraio 2008:**

- ⇒ frequentare il Modulo "C"
- ⇒ frequentare Corsi di Aggiornamento per almeno 8, 12 o 20 ore (secondo in quanti/quali macro-settori Ateco operano), che è pari al 20% del monte ore quinquennale previsto, cioè di 40 oppure 60 oppure 100 ore.

**I nominati ASPP** che rientrano in questo caso **dovevano entro il 14 febbraio 2008:**

- ⇒ frequentare Corsi di Aggiornamento per almeno 6 ore (la durata è uguale per tutti).

#### **1) RSPP e ASPP che hanno ultimato i Corsi sono a posto.**

#### **2) RSPP/ASPP NON hanno frequentato tutti i Corsi previsti:**

- ⇒ hanno perso i requisiti professionali e sono automaticamente decaduti dalla nomina e dall'incarico professionale di RSPP o ASPP
- ⇒ datore lavoro dovrà nominare nuovi RSPP/ASPP in possesso dei requisiti.

## 2. RSPP e ASPP **NON** esonerati dall'obbligo di frequenza ai Moduli "B":

- ⇒ **NON** in possesso contemporaneamente di tutte le 3 condizioni di cui al punto 1
- ⇒ **ma nominati prima del 14 febbraio 2007**

Se sono RSPP dovevano frequentare entro il 14 febbraio 2008:

- ⇒ frequentare il/i Modulo/i "B" (secondo in quanti/quali macro-settori Ateco operano)
- ⇒ frequentare il Modulo "C"

Se sono ASPP dovevano entro il 14 febbraio 2008:

- ⇒ frequentare il/i Modulo/i "B" (secondo in quanti/quali macro-settori Ateco operano)

**1) RSPP e ASPP che hanno ultimato i Corsi sono a posto.**

**2) RSPP/ASPP NON hanno frequentato tutti i Corsi previsti:**

- ⇒ hanno perso i requisiti professionali e sono *automaticamente decaduti dalla nomina e dall'incarico professionale di RSPP o ASPP*
- ⇒ datore lavoro dovrà nominare nuovi RSPP/ASPP in possesso dei requisiti.

## 3. RSPP e ASPP **nominati dopo il 14 febbraio 2007:**

Questi RSPP/ASPP dovevano avere già frequentato tutti i Corsi di Formazione, prima della loro nomina:

- ⇒ "A", "B" per tutti i RSPP e ASPP
- ⇒ "C" solo i RSPP (ASPP sono esentati)

**TUTTI i RSPP e ASPP dovranno successivamente frequentare i Corsi di Aggiornamento quinquennali previsti:**

- ⇒ ASPP: 28 ore (la durata è uguale per tutti)
- ⇒ RSPP: 40 oppure 60 oppure 100 ore (secondo in quanti/quali macro-settori Ateco operano)

**» » segue**

**Consulta [l'elenco dei Corsi di Formazione e Aggiornamento](http://www.amblav.it/formazione.aspx)**

all'indirizzo:

→ **<http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

**Consulta le "Riviste della Prevenzione:**

→ **[http://www.amblav.it/offerte\\_speciali.asp](http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp)**



## Motivazioni

**La decisione di non ultimare i Corsi**, che era e resta un preciso **obbligo di legge**, nei fatti e in termini normativi, **può rappresentare**:

- 1) una volontaria e autonoma scelta del RSPP o dell'ASPP
- 2) la rinuncia ad aderire alla "sanatoria" prevista dal D.Lgs. 195/2006.
- 3) la rinuncia ad usufruire dei *crediti formativi progressi*, come indicati dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

L'Accordo Stato-Regioni aveva, infatti, concesso almeno 24 mesi per frequentare i Corsi:

- dal 14 febbraio 2006 (data di pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.)
- al 14 febbraio 2008.

### **I RSPP o ASPP che hanno perso o non hanno i requisiti**

- ⇒ **per tornare in possesso dei requisiti di RSPP o ASPP**
- ⇒ **dovranno frequentare TUTTI i Corsi di Formazione e di Aggiornamento previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.**

## INOLTRE

**La NON sostituzione del RSPP che non ha più i requisiti rappresenta - per il datore di lavoro - una GRAVE VIOLAZIONE**, ai sensi del D.Lgs. 626/94 (in combinato disposto tra loro) degli articoli:

- art. 4, comma 4, lettera a) (per RSPP)
- art. 4, comma 4, lettera b) (per ASPP)
- art. 8, comma 2 (per RSPP e ASPP)
- art. 8-bis (per RSPP e ASPP)

**Per i DATORI di lavoro che NON SOSTITUISCONO RSPP che NON hanno i previsti requisiti, sono previste SANZIONI PENALI** con:

- ARRESTO da 3 a 6 mesi o
  - AMMENDA da 1.540 a 4.131 Euro
- ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 89, comma 1 e 2.

**In caso di colpevolezza per infortunio grave, gravissimo o mortale, inoltre, potrebbero SCATTARE anche le SANZIONI** previste da:

- art. 489 del Codice Penale
- art. 490 del Codice Penale
- D.Lgs. 231/2003, art. 25-septies, con non applicabilità della condizione "esimente" prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2003.

### **Visualizza il nuovo VIDEO informativo**

all'indirizzo:

→ <http://www.amblav.it/video/Pavanello-RSPP-14-02-08-alta.htm>

### **Consulta tutti i documenti sul "Decreto RSPP"**

all'indirizzo:

→ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

## **“Nota” integrata anche alla luce della Circolare n. 3/2008 sulla formazione su ponteggi/funi/lavori in quota**

La Circolare 3/2008 fornisce ulteriore conferma che la scadenza dei Corsi di Formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP è il 14 febbraio 2008.

Infatti, il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 3/2008 (Prot. n.: 15/VI/1436), indica che i corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi **devono essere conclusi entro il 23 febbraio 2009**.

### **La Circolare n. 3/2008 recita:**

*Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione previsti da:*

- art. 36-quater, commi 9 e 10 e

- art. 36-quinquies, comma 5

*del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.,*

*chiarimenti che scaturiscono anche dalle difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo.*

*Al riguardo, in accordo con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., si precisa che i termini di scadenza del 23.02.2008 (cioè dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009.*

**Come si noterà la Circ. 3/2008 fa riferimento al 26/2/2009 quale scadenza dei "due anni" indicati dal D.Lgs. 626/94 agli:**

- art. 36-quater, commi 9 e 10 e

- **art. 36-quinquies, comma 5**

**cioè:**

- **due anni dalla pubblicazione dell'accordo Stato-Regioni** (G.U. 26/02/2006, n. 45),

- **cui si aggiunge un anno per la loro "attivazione"**.

### **Riassumendo l'obbligo decorre 2+1 = 3 anni dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni:**

- **2 anni previsti dalla norma primaria**, il D.Lgs. 626/94, agli artt. 36-quater, commi 9 e 36-quinquies, comma 5

+ **1 anno per la loro attivazione** (inteso come tempo necessario per l'attivazione dei Corsi), proroga, comunque contestata da alcuni insigni giuristi.

Viceversa, **per quanto riguarda i RSPP/ASPP: la norma primaria fa riferimento a UN ANNO (D.Lgs. 195/2003, art. 3, comma 1 e 2).**

Poiché, l'Accordo Stato-Regioni relativo ai RSPP e ASPP del 26/01/2006 è entrato in vigore il 14/02/2006 (G.U. 14/02/2006, n. 37), **ne risulta che** (seguendo lo stesso "ragionamento" della Circolare 3/2008), **la scadenza per la frequenza ai Corsi di Formazione NON può che essere il 14 febbraio 2008.**

**Cioè:**

**l'obbligo di formazione per RSPP e ASPP decorre 1+1 = 2 anni dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni**

- **1 anno previsto dalla norma primaria** (D.Lgs. 195/2003, all'art. 3, comma 1)

+ **1 anno per la loro attivazione** (inteso come tempo necessario per l'attivazione dei Corsi).